

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 84-1/ / 2025 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I. tramite il professionista designato dall'OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, nell'interesse di Caporale Fabrizio, c.f. CPRFRZ65P28A345E;

dato atto che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

osservato inoltre:

- a) che l'allegata relazione si esprime anche in ordine all'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;
- b) che la relazione attesta che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I., in quanto il consumatore istante:
 - non ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, né di due precedenti esdebitazioni;
 - non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

c) che il professionista nominato dall'O.C.C. ha provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;

considerato che sono state osservate le formalità di cui all'art. 70 co. I, II, III, VI C.C.I.I.;

Osserva.

Sono state presentate osservazioni al piano dai seguenti creditori:

1. Dyret spv s.r.l., in opposizione all'omologa, sinteticamente riassumibili in:
 - a. sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I. per aver il debitore *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*;
 - b. difetto di convenienza ex art. 70 co. VI C.C.I.I. rispetto all'alternativa liquidatoria, per la propria specifica posizione creditoria;
2. Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitata ad un aggiornamento della dichiarazione di credito, senza obiezioni relative al piano proposto;
3. Compass banca s.p.a., con pec del 23/10/2025, ha precisato un maggior credito (pari a € 18.123,73, comprensivo di accessori) superiore a quello indicato nel piano.

Il debitore ha contestato le ragioni spese dal creditore finanziatore eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, posto che:

- le informazioni fornite dal debitore al momento del finanziamento risultano veritiere, non essendo stata dichiarata l'inesistenza di ratei restitutori derivanti da mutuo fondiario, elemento peraltro agevolmente verificabile dal finanziatore presso i Registri Immobiliari;
- con la conseguenza che, se una colpa di incompleta informazione volesse addebitarsi alla parte, analoga colpa per l'omissione di qualsiasi verifica (doverosa ex artt. 69 co. II C.C.I.I. e 124-bis T.U.B.) dovrebbe ascriversi al soggetto finanziatore;

Da ultimo, e in via residuale, il debitore ha rilevato la mancata dimostrazione della supposta non convenienza.

Rispetto alle osservazioni e alle controdeduzioni, il professionista designato gestore della crisi dall'O.C.C.:

- ha formulato parere contrario e richiesta di dichiarazione di inammissibilità dei motivi di opposizione sostenuti da Dyret spv s.r.l. evidenziando che le ragioni di colpa che il creditore ritiene ascrivibili al sovraindebitato, ove pure fossero

sussistenti, si riflettono automaticamente sulla posizione del primo in termini di mancata (o errata) verifica del merito creditizio del consumatore;

- ha proposto parziale modifica al piano relativamente al creditore erariale, inserendo i nuovi crediti per come precisati;
- ha rilevato che le osservazioni formulate da Compass Banca sono state trasmesse ben oltre il termine di legge e sono pertanto irricevibili.

Rileva il Giudice, in ordine ai punti controversi, che dagli atti depositati non risulta in alcun modo che il finanziamento ottenuto Dynamica Retail s.p.a. (dante causa di Dyret spv s.r.l.) sia stato utilizzato per fini voluttuari o comunque non destinato a contenere le esposizioni debitorie.

Va dunque esclusa l'ipotesi di malafede o frode verso i creditori.

Quanto alla mancata o carente effettuazione delle verifiche del merito creditizio, anche volendosi ritenere ammissibile la contestazione mossa al piano dal creditore Dyret spv s.r.l., essa risulta nel merito del tutto priva di fondamento per la parte relativa alla sostenuta non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infatti, nell'ipotesi liquidatoria, anche ammesso che gli immobili fossero staggiti al prezzo di stima (rispetto al quale nessuna contestazione risulta formulata), una volta detratti gli oneri di procedura, tutto il residuo verrebbe assorbito dal creditore ipotecario Iseo spv s.r.l., titolare di credito pari a € 102.986,99.

Inoltre, sempre nell'ipotesi liquidatoria, destinata obbligatoriamente a concludersi in anni 3, non sarebbe disponibile ai creditori la quota del T.F.R. (pari a € 58.513,41), che è in fin dei conti la principale risorsa dalla quale ottengono soddisfazione proprio i creditori chirografari.

L'alternativa della liquidazione controllata sarebbe pertanto ampiamente pregiudizievole per tutto il ceto chirografario di cui fa parte il creditore Dyret spv s.r.l.

Ne consegue che – ai sensi dell'art. 70 co. VII C.C.I.I. - *“il credito dell'opponente”* troverebbe minor soddisfazione nell'ipotesi liquidatoria.

Quanto alla posizione Compass Banca, va rimarcato che non si tratta di opposizione in senso tecnico, sibbene di una mera precisazione di credito, al pari di quella operata da A.d.E.R., sia pur tardiva.

Ne consegue tuttavia che, nel caso di specie, ove il credito risultasse reale - e indipendentemente dalla tardività della precisazione - in relazione alla differenza vantata potrebbe non operare l'effetto esdebitatorio laddove tale maggiore entità del debito fosse già nota al debitore o all'organo gestore

p.q.m.

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione essendo risultata la convenienza della proposta per il creditore che ha formulato opposizione all'omologa, decidendo sul ricorso

Omologa

il piano con relativi allegati, per come rettificato in data 3/11/2025, mandando il professionista designato dall'O.C.C. per la comunicazione da eseguirsi entro 48 ore e, ove necessario, per la trascrizione della sentenza.

E' implicitamente evidente che – in difetto di contrarie indicazioni - qualsiasi plusvalenza attiva o minusvalenza passiva rispetto alle indicazioni di piano dovrà essere ripartita in favore dei creditori.

Per l'effetto condanna il creditore opponente Dyret spv s.r.l. alla rifusione delle spese di fase in favore del debitore, che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori, salva eventuale compensazione parziale con il credito nominale vantato verso il sovraindebitato per € 6.516,00.

Visto l'art. 70 co. IV C.C.I.I.,

a conferma delle misure protettive già accordate,

dispone:

1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
2. la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, emessa a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi promosso dalla "Compass Banca spa", nella procedura esecutiva, iscritta dinanzi al Tribunale di Teramo n. 1097-2023 RGEM, con attrazione all'attivo della presente procedura delle somme accantonate, in conformità al disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2022;
3. l'inefficacia dei contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulato con FIDES spa e di delega di pagamento del quinto dello stipendio stipulato con Dinamica Retail spa.

Visti gli artt. 70 co. VII e 71 co. IV C.C.I.I.

riserva a sé

la liquidazione dei compensi per tutte le prestazioni professionali prededucibili o in privilegio, nonché la loro graduazione, potendo le stesse essere concretamente liquidate in conformità alle previsioni normative di riferimento – in particolare, art. 16 D.M.

202/2014 e D.M. 55/2014 e ss. mm. - solo all'esito della procedura.

Ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.,

dispone

che il debitore proceda ai versamenti per come pianificati sotto la vigilanza del gestore della procedura di sovraindebitamento, il quale provvederà, con cadenza semestrale, ad operare riparti parziali, comprensivi della quota spese di procedura, di cui proporrà la liquidazione di volta in volta.

Dichiara

chiusa la procedura.

Teramo, 18/12/2025

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori